CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Oggetto: Cancellazione d'ufficio di imprese individuali non operative, con sede legale in provincia di Latina, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.247/2004.

IL CONSERVATORE
del Registro delle Imprese

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.87, del 16 novembre 2022, di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese di Frosinone-Latina;

Visto l'art. 2188 e s.s. del Codice Civile;

Vista la Legge n.241/1990;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni intervenute, ed in particolare, l'art.8 recante le modalità di tenuta del Registro delle Imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581, recante il regolamento di attuazione del citato art.8 della Legge n.580/1993;

Visto il D.P.R. n.247, del 23 luglio 2004, ed in particolare l'art.2 relativo alla cancellazione di imprese individuali;

Vista la Circolare MISE n.3585/C, del 14 giugno 2005 esplicativa del D.P.R. n. 247/2004;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n.40, ed in particolare l'art.9 sulla "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa";

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art.40 sulla "semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", che al comma 1, recita che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore" e al comma 4 che "ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione";

Considerato che il procedimento di cancellazione d'ufficio di cui citato D.L. n.76/20, prevede, tra l'altro, la "verifica del patrimonio" immobiliare per le società di persone ed analogamente il controllo della "mancanza di beni iscritti in pubblici registri" per le società di capitali, senza null'altro prevedere per il procedimento relativo ad imprese individuali;

Tenuto conto che InfoCamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva, tramite elenchi, delle procedure di cancellazione d'ufficio in argomento;

Considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese individuali, con sede in provincia di Frosinone e Latina, di cui all'art.2, comma 1, lettera c) e delle società di persone con sede in provincia di Frosinone e Latina di cui all'art.3, comma 1, lettera b), c), d) ed e) dello stesso D.P.R. n.247/2004 e di verificare su altre banche dati l'eventuale decesso dell'imprenditore di cui all'art.2, lett. a);

Atteso che il D.P.R. n.247/2004 prevede sia per le società di persone che per le imprese individuali l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio mediante raccomandata A.R. e, in caso di irreperibilità, la pubblicazione della notizia nell'Albo camerale per 45 giorni;

Considerato che le comunicazioni di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, per il verificarsi della circostanza di cui al D.P.R. n.247/2004, art.2, comma 1, lett. c) (mancato compimento atti di gestione per tre anni consecutivi), relativamente alle imprese individuali, con sede in provincia di Latina, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di irreperibilità, sono state pubblicate all'Albo camerale per 45 giorni ai sensi dell'art.2, comma 4, del citato D.P.R. n. 247/2004, dall'11 settembre 2026 al 26 ottobre 2026 (come da referta di pubblicazione n.611/2026) e altresì notificate con raccomandate A.R;

Rilevato che è decorso inutilmente il termine indicato nell'avvio del procedimento d'ufficio, termine entro cui i soggetti interessati sono stati invitati a provvedere, con apposita istanza telematica, a rimuovere la circostanza che ha portato all'avvio del procedimento in argomento;

Accertata di conseguenza, per le imprese individuali di cui all'allegato elenco, la circostanza indicata dal D.P.R. n.247/2004, art.2, comma 1, lett.c) circa il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Richiamato l'art.21bis della Legge n.241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Preso atto che, pertanto, si procederà a comunicare agli interessati il provvedimento conclusivo del Conservatore del Registro delle Imprese attraverso la pubblicazione dello stesso all'Albo camerale per giorni 30, fermo restando che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, l'ufficio provvederà comunque, anche ad inviare il provvedimento presso il domicilio digitale;

Vista la proposta di provvedimento, formulata dal titolare della E.Q. Pubblicità Legale e Società (provincia di Latina), in atti;

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente ad interim dell'Area 2 Servizi alle imprese, dott. Erasmo Di Russo, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

Ritenuto necessario provvedere in merito,

DETERMINA

-di procedere alla cancellazione d'ufficio delle imprese individuali riportate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi in premessa specificati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.21bis della Legge n.241/1990, ai fini della comunicazione agli interessati del presente provvedimento entro il termine di otto giorni dalla sua adozione, così come stabilito dall'art.40, comma 6, del richiamato D.L. n.76/2020, lo stesso è pubblicato integralmente, per giorni 30, all'Albo camerale, ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

L'avvenuta pubblicazione del presente atto all'Albo camerale per 30 giorni ha, dunque, valore di notifica, fermo restando che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, gli uffici provvederanno, comunque, ad inviare il provvedimento presso il domicilio digitale.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono promuovere reclamo al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 gg dalla notifica, decorrenti, pertanto, dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo camerale.

IL CONSERVATORE
(avv. Pietro Viscusi)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..

Signed by VISCUSI PIETRO
12.11.2026 11:19:50 UTC